

Quota fissa Tari sempre dovuta dalle imprese

Cassazione

L'esenzione farebbe aumentare gli importi per le altre utenze

Pasquale Mirto

Con la sentenza n. 23228/2024 la Cassazione torna a occuparsi della quota fissa della Tari, confermando che è sempre dovuta sia per i rifiuti urbani sia per gli speciali.

Il tema era stato già approfondito nella sentenza n. 13455/2024, nella quale la Corte si era preoccupata di confutare le varie tesi che non condividevano l'orientamento del giudice di legittimità, ma con la nuova pro-

nuncia si arricchiscono le argomentazioni, ponendo l'accento sulla natura del prelievo e sulla funzione della quota fissa, destinata a finanziare le spese pubbliche di un servizio indivisibile a favore della collettività, quindi non riconducibili a un rapporto con il singolo utente. Considerazioni motivate anche con richiamo alla sentenza 238/2009 della Corte costituzionale, che ha confermato la natura tributaria della Tia, ma anche colpito i principi della Cassazione sulla Tia 2.

Ora la Cassazione conferma che per legge le entrate Tari devono garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio e quindi la quota fissa non applicata ai rifiuti speciali ricadrebbe sulle altre utenze, specialmente domestiche. La Tari è caratterizzata, «indipendentemente dal nomen iuris, da una struttura autoritativa e non sinallagmatica della

prestazione, con la conseguente doverosità della prestazione». Anche in presenza di locali destinati alla produzione di rifiuti speciali, per lo smaltimento dei quali il contribuente deve provvedere in proprio, l'esenzione dalla quota variabile della tariffa è totale ma rimane l'obbligo di pagamento della quota fissa, che non è parametrata alla quantità dei rifiuti gestiti dal servizio pubblico e ai costi di erogazione di tale servizio, ma è destinata per legge alla «copertura» dei costi di investimento ai quali debbono partecipare tutti i possessori di locali all'interno del territorio comunale. Diver-

samente, la norma non potrebbe evitare dubbi di illegittimità costituzionale per violazione degli articoli 3 e 53, risultando irrazionale un'esenzione dal pagamento della Tari soggetti a che, comunque, fruiscono del servizio. La violazione dei parametri costituzionali si concretizzerebbe anche nell'ipotesi in cui il legislatore, adeguandosi alla giurisprudenza di legittimità, prevedesse per i produttori di rifiuti speciali l'assoggettabilità alla quota fissa, ma con una percentuale ridotta, perché la restante quota sarebbe ingiustificatamente posta a carico delle altre utenze per l'obbligo di copertura integrale dei costi.

Accertato l'obbligo di corrispondere la quota fissa da parte di tutte le attività economiche, si pone il problema del recupero quinquennale, cui il Comune sembra non potersi sottrarre.



Per i Comuni si pone il problema del recupero dei mancati introiti degli ultimi cinque anni